



COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI PROTOCOLLO GENERALE
Num. prot. 4083
del 27.02.2017

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

RINNOVO CONVENZIONE

PER REGOLARE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI GESTORI DI

COMUNITÀ - ALLOGGIO PER I MINORI.

L'anno duemiladiciassette, addì *27 febbraio* del mese di FEBBRAIO

TRA

l'Amministrazione Comunale di Sant'Agata li Battiati, Cod. Fiscale 80004010874, P.IVA 04292380872, d'ora in avanti designata con il termine " Ente Locale ", per la quale interviene la dott.ssa Concetta Facciola, nata a Catania il 20.08.1965 nella qualità di Capo Settore Servizi Sociali, giusto provvedimento sindacale n°78 del 30.12.2016;

E

l'Ente Assistenziale " Associazione AIRONE ONLUS " con sede in S.Giovanni La Punta, Via Ravanusa,97, P. IVA 04014800876 d'ora in avanti, nel presente atto designato con il termine di "Ente contraente", iscritta all'albo regionale enti assistenziali con decreto assessoriale n°678/18.03.2003 e n°2053 del 23.07.2003 rappresentato dalla Sig.ra Salina Adele Tiziana, nata a Catania il 17.11.1976 in qualità di Presidente e legale rappresentante, giusto verbale assemblea dei soci del 20 febbraio 2017.

PREMESSO

- che in data 30.05.2005, con provvedimento R.G. n°742 del 10.06.2005, l'Amministrazione comunale ha preso atto dell'accordo di programma stipulato in data 20.04.2005 con Decreto Assessoriale n°1278/S3 del



28.04.2005 tra l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ed il Ministero della Giustizia – Centro Giustizia minorile per la Sicilia, onerando i Comuni, in relazione alla riserva di n° 2 posti per minori dell'area penale, di integrare, con decorrenza 01.06.2005, le convenzioni sottoscritte tra le parti, con la stipula di apposito atto relativamente agli artt. 1,8 e 13.-----

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

A decorrere dall'01.06.2005, l'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità – Alloggio in premessa indicata, avente le caratteristiche appresso specificate: n.10 minori di sesso maschile su n. 10 posti complessivi, di cui n° 8 (otto) su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili mentre n° 2 (due) posti verranno riservati ai minori sottoposti a procedimento penale, in applicazione di misure cautelari sostitutive, alternative e di sicurezza, ai sensi degli artt. 18, 18 bis, 21,22,28 e 36 del DPR 448/88.-----

Art. 2

La Comunità – Alloggio ha una capacità ricettiva di n° 10 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso maschile che abbiano età compresa tra gli 14 e i 18 anni. Nella Comunità “ AIRONE “ possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore ad anni quattordici, qualora nella stessa siano ospitati fratelli.-----



Al compimento del diciottesimo (18°) anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata obiettiva necessaria di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla - osta del competente Tribunale per i Minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'Ufficio di Servizio sociale del comune di residenza del minore.-----

Art. 3

La Comunità – Alloggio inserite nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29.06.1988. -----

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato : -----

- n° 1 operatore sociale responsabile;-----
- n.° 4 educatori professionali; -----
- n° 1 ausiliario; -----

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazioni professionali), n° 1 psicologo o neuropsichiatra, n° 1 assistente sociale e n° 1 infermiere professionale. -----

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza. -----

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel



piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. -----

L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo articolo 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale. -----

L'ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale. -----

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. -----

L'Ente locale si riserva di chiedere il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori -----

Art. 5

Per effetto della presente convenzione nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel



servizio di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato ed autonomo. -----

Art. 6

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente al recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.-----

A tal fine si cureranno in particolare : -----

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;-----
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorativa in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico – pedagogico, come metodo di intervento, per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti; -----
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;-----
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero anche mediante escursione gite e soggiorni climatici;-----
- il rapporto libero e responsabile sostenuto dal servizio sociale con le famiglie ove ciò si rilevi possibile; -----
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;-----
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere , associazioni ecc.).

Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi: -----



1. infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazioni obbligatoria; -----
2. danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti, su disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili, di cui alla presente convenzione, verrà corrisposta la somma giornaliera pro - capite di € 1,55 (per età tra 14 e 18 anni) per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.-----

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrente con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme. -----

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico - sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo. -----

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni , nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.-----



[Handwritten signature]

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante. -----

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale. -----

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazione sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.-----

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le Comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale. -----

Analogha facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori. -----

E',altresì,facoltà dell'Ente locale formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti della presente convenzione. -----

Art. 13

Fermo restando il finanziamento dei posti dell'area civile ed amministrativa sia per la quota fissa mensile che per la retta giornaliera di mantenimento, per quanto riguarda i posti dell'area penale l'Assessorato trasferirà ai Comuni convenzionati, per il pagamento agli enti gestori, le somme relative alla quota fissa mensile, determinata con provvedimento regionale, mentre il



Centro Giustizia Minorile per la Sicilia corrisponderà agli stessi Enti, per ogni giornata di presenza, la retta giornaliera di mantenimento determinata con il medesimo provvedimento regionale. L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore, (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti) , corrisponde all'Ente contraente, previa accreditamento da parte dell'Assessorato Regionale Enti locali dei relativi fondi:-----

- a. un compenso fisso mensile di € 1.516,58 (euro millecinquecentosedici/58) per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale; -----
- b. una retta giornaliera di mantenimento di € 26,06 (euro ventisei/06) **fino ad un massimo di 330 presenze annue comprensiva di sussidio da corrispondere al minore**, di cui al precedente articolo 8 per ogni giornata di effettiva presenza del minore in Comunità, da liquidarsi posticipatamente con cadenza trimestrale, sulla base di stato nominativo dei minori ospiti. -----

Art.14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente articolo 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto) computando l'indice *ISTAT* di variazione media dei prezzi al consumo. -----

Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale ed in via straordinaria



dall'Assessorato regionale enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.-----

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato nei seguenti casi:

- a. cambiamenti di gestione della Comunità-Alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b. deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo - assistenziali del servizio medesimo; -----
- c. mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo - contabile. ---

Art. 16

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal 01.01.2017 salvo quanto prescritto dal precedente art. 15. E' escluso il rinnovo tacito. L'Amministrazione comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazioni all'Ente e di acquisirne formale accettazione. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. -----



[Handwritten signature]

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente. -----

Art. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione : -----

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, n. 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;-----
- il decreto di iscrizione all'Albo regionale sezione minori tipologia comunità – alloggio in applicazione dell'art.26 della L.R. n.22/86;-----
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18

La presente convenzione redatta in carta legale sarà sottoposta a cura e spese dell'ente contraente alla registrazione fiscale a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. n°460/97.-----

Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.-----

Art. 20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente mentre rimangono subordinati al visto di



esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale.-----

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Catania.-----

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente contraente

~~ASS. AIRONE ONLUS~~
Via Ravarusa, 97
95037 S. G. LA PUNTA (CT)
Partita IVA 04014800876

Adde Zizae Sime



L'Ente locale
IL CAPO SETTORE
Dott. Concetta Facciola

Concetta Facciola



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Contrattuale di Catania
Reg. to di N. 1009 data 3 il 01/03/17
Riscossi € 276,00 *con compensi per il 2016*

Firma su delega del direttore provinciale

Subvino D'Urso
L'ADDETTO AL SERVIZIO